

Presidente: RORDORF RENATO

Relatore: AMBROSIO ANNAMARIA

Data pubblicazione: 26/05/2015

SENTENZA

sul ricorso 2024-2014 proposto da:

FORTEQ ITALY S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo
studio dell'avvocato MARIO ANTONINI, che la rappresenta
e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO PATRUNO,
per delega in calce al ricorso;



BUSINESSJUS

contro

JTEKT AUTOMOTIVE DIJON SAINT-ENTIENNE S.A.S., JTEKT EUROPE S.A.S., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato SERGIO VACIRCA, che le rappresenta e difende, per deleghe a margine del controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 1151/2013 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 16/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/04/2015 dal Consigliere Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;

uditi gli avvocati Alessandro PATRUNO, Sergio VACIRCA;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. UMBERTO APICE, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri.

A handwritten signature, possibly "Ody", is written above a long, sweeping diagonal line that extends from the bottom left towards the middle right of the page.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 08.10.2009 il Tribunale di Bergamo ha emesso, ad istanza della società italiana Forteq Italy s.p.a. nei confronti delle società francesi Jtekt Automotive Dijon Sant-Etienne s.a.s. e Jtekt Europe s.a.s. ingiunzione di pagamento europea (di seguito, anche con l'acronimo IPE) n. 920/2009 della somma di € 30.000,00 oltre accessori, quale residuo corrispettivo di prototipi industriali.

Divenuto esecutiva l'IPE e intimato precetto, in data 06.12.2010 le due società francesi hanno notificato atto di citazione in riesame ex art. 20 del Regolamento CE n. 1896/2006 con il quale hanno chiesto, previa sospensione dell'esecuzione, dichiararsi la carenza di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello francese, il difetto di legittimazione passiva della Jtekt Europe s.a.s., nonché l'infondatezza dell'ingiunzione di pagamento per carenza del requisito della "non contestazione".

Il riesame è stato accolto dal Tribunale di Bergamo che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano e la nullità dell'IPE con sentenza n. 180 in data 26.05.2011, confermata dalla Corte di appello di Brescia con sentenza n. 1151 in data 16.10.2013, con cui è stato rigettato l'appello proposto dalla Forteq Italy.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Forteq Italy, svolgendo tre motivi.

Hanno resistito Jtekt Automotive Dijon Sant-Etienne s.a.s. e Jtekt Europe s.a.s., depositando controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. Le resistenti hanno anche depositato note scritte avverso le conclusioni del P.G. in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte territoriale ha ritenuto ammissibile in sede di riesame dell'IPE l'eccezione di giurisdizione, per la considerazione che l'art. 20 par. 2 del Reg. 1896/2006/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio non esaurisce la sua operatività ai soli casi di circostanze eccezionali, ma prevede anche l'ipotesi in cui l'ingiunzione di pagamento risulti manifestamente emessa per errore; ha, altresì, ritenuto fondata l'eccezione stessa previa qualificazione del contratto, da cui deriva il credito ingiunto, quale "compravendita di beni".

In contrario senso la società ricorrente deduce, *in primis*,



l'inammissibilità dell'eccezione in sede di riesame e, in ogni caso, la sua infondatezza e, in particolare:


1.1. con il primo motivo di ricorso denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 20 del Regolamento (CE) n.1896/2006 ai sensi dell'art. 360 n.3 cod. proc. civ.; osserva, al riguardo, che l'interpretazione della Corte territoriale, secondo cui in sede di riesame è possibile far valere qualsiasi errore sui requisiti dell'ingiunzione, ivi incluso il difetto di giurisdizione, è errata, vanificando la stessa previsione di un termine per far valere con l'ordinaria opposizione ex art. 16 Reg. vizi di tal fatta; in particolare «*la norma in bianco*» prevista dall'art. 20 par. 2 (riesame "per manifesto errore") deve essere interpretata in senso restrittivo, avuto riguardo all'efficacia di giudicato, propria dell'IPE non opposta in termini e alla natura eccezionale del rimedio del riesame, quale esplicitata dal 25° *considerando*;

1.2. con il secondo motivo di ricorso denuncia violazione delle norme attinenti alla giurisdizione: art. 5.1. del Regolamento CE n. 44/2001 del 12.12.2000 in relazione all'art. 360 nn.1 e 5 cod. proc. civ. per non avere la Corte di appello correttamente individuato l'obbligazione caratterizzante il contratto *inter partes* ai fini del radicamento della giurisdizione come previsto dal sistema del Regolamento.

1.3. con il terzo motivo di ricorso denuncia violazione dell'art. art. 5. Lett. del Regolamento CE n. 44/2001 e dell'art. 1362 cod. civ. in relazione all'art. 360 nn.1 e 3 cod. proc. civ. per non avere la Corte di appello correttamente individuato l'oggetto del contratto, consistente nella realizzazione di un progetto e non già nella fornitura di un bene.

2. Il primo motivo di ricorso pone il problema dell'individuazione dell'ambito del riesame di cui all'art. 20 Reg. 1896/2006/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio, segnatamente, con riguardo all'ipotesi di "manifesta erroneità dell'ingiunzione" di cui al comma 2 della norma, ravvisata, nello specifico, dalla Corte territoriale. La relativa soluzione impone alcuni cenni preliminari sulla natura e sulla *ratio* del procedimento monitorio europeo, nonché sull'efficacia da assegnare al provvedimento conclusivo per il caso di mancata opposizione.


2.1. La finalità, che le istituzioni europee si sono prefisse attraverso la predisposizione dell'istituto dell'IPE – limitandone la portata alle controversie



transfrontaliere in materia civile e commerciale e ai crediti pecuniari, di importo determinato, scaduti ed esigibili alla data in cui è presentata la richiesta di ingiunzione – è quella, esplicitata nel 6° *considerando*, del recupero rapido ed efficiente di crediti che si presume rimangano non contestati. Tale finalità è stata perseguita, come si legge nell'art. 1 dello stesso Regolamento, semplificando, accelerando e riducendo i costi delle procedure, nonché assicurando la libera circolazione delle ingiunzioni in qualsiasi Stato dell'Unione europea, attraverso la soppressione dei "procedimenti intermedi" e, quindi, l'abbandono del tradizionale meccanismo di circolazione nello spazio giudiziario europeo dei provvedimenti giurisdizionali e dei titoli esecutivi mediante *exequatur* da parte dello Stato richiesto del riconoscimento e dell'esecuzione. Ciò ha comportato la necessità di unificare le norme minime (cd. *minima standard*), applicabili dagli Stati comunitari a determinati aspetti del procedimento, con conseguente predisposizione di uno strumento normativo (alternativo e complementare, rispetto a quelli previsti dai singoli ordinamenti nazionali) destinato ad operare in maniera uniforme in tutti gli Stati membri (esclusa la Danimarca, cfr. art. 2 del Reg.) sulla base di una modulistica standardizzata e idoneo a produrre una statuizione di condanna che, automaticamente, costituirà titolo esecutivo europeo spendibile in tutti gli Stati membri.

2.2. In particolare l'IPE risulta strutturata come un provvedimento fondato su una dichiarazione asseverata del creditore – in specie in ordine all'indicazione delle parti, all'oggetto della pretesa, al fondamento dell'azione, ai mezzi di prova disponibili, nonché ai motivi della competenza giurisdizionale e alla natura transfrontaliera della controversia (cfr. art. 7 del Reg. e modulo *standard A*) – e sospensivamente condizionato alla mancata opposizione dell'ingiunto nel termine di giorni trenta dalla sua notificazione.

Lo schema è quello del c.d. procedimento monitorio puro, o se si vuole, secondo altra, più precisa, terminologia suggerita dalla dottrina, del procedimento "puro attenuato" o "misto", per la considerazione che, a differenza che nel monitorio "puro", per il quale è sufficiente la mera allegazione dell'oggetto e del titolo della pretesa creditoria, è richiesta anche, ai sensi dell'art. 7 lett. e), «una descrizione delle prove a sostegno della domanda».



Non si deve trattare di prove necessariamente precostituite, tant'è che ne è prevista la mera "descrizione" (e a tal fine nel modulo *standard A*, sono contemplate varie voci e precisamente: "prove scritte", "prova testimoniale", "perizia", "ispezione", "altro") e non anche la loro allegazione alla richiesta di ingiunzione; il che dimostra che la relativa indicazione è funzionale non tanto alla verifica da parte dell'autorità che emette il provvedimento della "sostenibilità" del credito in sede di cognizione ordinaria conseguente all'opposizione (anche perchè in appendice alla domanda il ricorrente potrebbe indicare al giudice di essere contrario al passaggio al procedimento ordinario a norma dell'articolo 17 in caso di opposizione da parte del convenuto), quanto, piuttosto, a consentire all'ingiunto di valutare l'opportunità di proporre o meno l'opposizione.

Invero la natura pura, sia pure attenuata del procedimento e l'espressa previsione della mera "descrizione" delle prove nella domanda ingiuntiva, non sollecitano alcuna verifica da parte del giudice in merito alla fondatezza e all'ammissibilità della domanda stessa, risultando tutte le indicazioni al riguardo affidate alla dichiarazione del creditore che *«in coscienza e in fede»* dichiara che esse sono veritiere, riconoscendo *«che dichiarazioni deliberatamente false potrebbero comportare penalità adeguate in base alla legislazione dello Stato membro d'origine»* (art. 7 co.3).

Ne consegue che la verifica richiesta al giudice ai fini della pronuncia del decreto è, nella sostanza, una verifica di "non manifesta infondatezza", così come è reso palese dalla lettura combinata degli artt. 8, 9, 11 e 12 del Regolamento; inoltre il controllo che essa presuppone è meramente estrinseco e formale, potendo avere esito negativo solo in caso di incompletezze e/o incongruenze interne alla domanda; come è confermato dalla circostanza che il provvedimento è pronunciato (con il modulo *standard E*), con la testuale dicitura che *«l'ingiunzione è stata emessa soltanto in base alle informazioni fornite dal ricorrente e non verificate dal giudice»* (art. 12, co. 4 lett. a>).

La scelta compiuta è strettamente legata alla soluzione adottata in materia di difesa tecnica delle parti che non è necessaria per tutto il corso del procedimento (art. 24), alla configurazione dell'opposizione come mera manifestazione di contestare il credito, idonea, per il sol fatto di essere avanzata, a porre nel nulla l'ingiunzione (art. 16) e, correlativamente, alla

qualificazione dell'ingiunzione di pagamento europea come decisione giudiziaria avente efficacia esecutiva in ragione della «non contestazione» del credito (art. 18), come tale idonea a costituire automaticamente titolo esecutivo europeo (art. 19).

2.3. Con più specifico riferimento alla portata dell'esecutività riconosciuta al provvedimento non opposto ai sensi dell'art. 18 Reg. va precisato che la chiara disomogeneità formale e sostanziale dell'istituto rispetto allo schema di procedimento monitorio documentale (o "impuro") adottato dal legislatore nazionale negli artt. 633 e seg. cod. proc. civ., quale emerge dai cenni che precedono; la differente valenza attribuita, nell'uno e nell'altro procedimento, al comportamento acquiescente dell'ingiunto, nonché la considerazione che la richiesta di ingiunzione, formulata sullo schema del modulo *standard A* non richiede una compiuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda, sono tutti argomenti che inducono ad escludere l'equiparazione dell'IPE, avente «forza esecutiva» (come testualmente recita la rubrica del cit. art. 18), al giudicato formale e sostanziale, secondo quanto predicato da questa Corte con riguardo al decreto ingiuntivo esecutivo ex art. 647 cod. proc. civ., il quale fa stato tra le parti anche per quanto riguarda l'esistenza del rapporto fondamentale secondo la regola di cui all'art. 2909 cod. civ..

Tuttavia il dato testuale rappresentato dalla previsione di un termine perentorio per avanzare l'opposizione ex art. 16 – unitamente alla considerazione, sul piano logico, che la stessa *ratio* della procedura di cui si è detto (*sub* 2.1.) sarebbe frustrata se l'effetto dell'ingiunzione fosse sempre rimovibile in sede di opposizione all'esecuzione o, comunque, con un giudizio ordinario diverso da quello incardinato con una tempestiva contestazione – depongono nel senso che all'efficacia esecutiva del provvedimento si accompagni quel fenomeno analogo (ma non identico) al giudicato, rappresentato dalla preclusione *pro iudicato*. In altri termini la "non contestazione" rende irretrattabile l'ingiunzione e le attribuisce una stabilità (non meramente endoprocessuale, ma) esterna, permettendo all'ingiunto di agire verso il creditore e di rimettere in discussione lo stesso rapporto oggetto dell'ingiunzione per ogni effetto diverso da quello della mera condanna, che resta, invece, intangibile e insensibile a ogni azione di accertamento negativo o di ripetizione di indebito.



2.4. All'efficacia *pro iudicato* dell'IPE dichiarata esecutiva è complementare il rilievo dell'eccezionalità del riesame.

Che si tratti di un mezzo di impugnazione straordinaria emerge dal fatto stesso che il suo esperimento postula l'inutile decorso del termine per l'opposizione ordinaria; inoltre l'eccezionalità dei casi per cui esso è previsto risulta esplicitata nella stessa rubrica dell'art. 20 (*«riesame in casi eccezionali»*) ed è, altresì, convalidata dal tenore del 25° *considerando*, laddove testualmente si prevede: *«il riesame in casi eccezionali non significa che il convenuto debba avere una seconda possibilità di contestare il credito. Durante la procedura di riesame il merito della domanda non dovrebbe essere valutato al di là dei motivi risultanti dalle circostanze eccezionali invocate dal convenuto. Tra le altre circostanze eccezionali potrebbe figurare il caso in cui l'ingiunzione di pagamento europea sia fondata su informazioni false fornite nel modulo di domanda»*.

Ne consegue che i *«casi eccezionali»* per i quali è previsto il riesame ai sensi del cit. art. 20 – seppure individuati, come si vedrà di seguito, soprattutto quelli contemplati nel secondo comma, attraverso “clausole di salvaguardia” dai confini di discutibile indeterminatezza – devono intendersi di stretta interpretazione, non risultando la norma suscettibile di applicazione analogica o estensiva.

2.5. Venendo ad esaminare più nel dettaglio siffatti *«casi eccezionali»*, può senz'altro prescindersi, stante l'economia della presente decisione, dall'esame delle ipotesi previste dal primo comma dell'art. 20, salvo a precisare – per distinguerle dai casi di “manifesta erroneità”, disciplinati dal comma successivo – che trattasi di ipotesi accumulate dal fatto che l'ingiunto, per le modalità della notificazione dell'ingiunzione ovvero anche per causa di forza maggiore o di altre *«circostanze eccezionali»*, non ha avuto a disposizione un termine sufficiente per fare opposizione (configurandosi il rimedio, a tali effetti, come una rimessione in termini per cause non imputabili all'ingiunto, sulla falsariga dell'art. 650 cod. proc. civ., come esplicitato nella comunicazione italiana alla Commissione ai sensi dell'art. 29 co.2 dello stesso Regolamento).

La norma che qui viene in rilievo, e a cui ha fatto riferimento la Corte territoriale per dare ingresso all'eccezione di difetto di giurisdizione, è quella del secondo comma del medesimo art. 20, che prevede due distinte

fattispecie di "manifesta erroneità" dell'ingiunzione, così statuendo: *«scaduto il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 2, il convenuto ha altresì il diritto di chiedere il riesame dell'ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice competente dello Stato membro di origine se l'ingiunzione di pagamento risulta manifestamente emessa per errore, tenuto conto dei requisiti previsti dal presente regolamento, o a causa di circostanze eccezionali»*

L'una e l'altra ipotesi – come emerge dal tenore letterale della disposizione – si riferiscono a casi in cui *«l'ingiunzione risulta manifestamente emessa per errore»* e, cioè, affetta da errore che abbia i requisiti di immediata evidenza, ancorchè nella prima serie di ipotesi "la manifesta erroneità" debba essere valutata *«tenuto conto dei requisiti previsti dal presente regolamento»*, mentre nella seconda serie essa deve essere stata causata da *«circostanze eccezionali»*.

2.6. Orbene va innanzitutto evidenziato che la tesi assunta dalla Corte territoriale, secondo cui il riesame non risulta circoscritto *«ai casi di circostanze eccezionali»* (così, testualmente, si legge a pag. 12 della sentenza), oblitera il dato testuale che impone, nell'una e nell'altra ipotesi contemplata dalla norma, la verifica di un collegamento causale con "la manifesta erroneità" del provvedimento (dovendosi più esattamente parlare di "manifesta erroneità, conseguente a circostanze eccezionali") e, comunque, non giustifica il semplicistico ragionamento *a contrario* secondo cui *in tutti i casi* sarebbe consentito riesaminare l'erroneità dell'IPE. Invero l'interpretazione adottata dalla Corte territoriale – oltre a non chiarire che cosa si debba intendere per *«circostanze eccezionali»* di cui alla seconda parte della disposizione e, anzi, finendo per vanificare la stessa necessità della loro sussistenza – collide con la natura straordinaria propria del tipo di impugnazione e con la funzione di mezzo residuale ed eccezionale ad essa chiaramente assegnato dal Regolamento. Soprattutto l'esegesi della norma prescinde totalmente dal contesto delle espressioni usate e dal preciso riferimento vuoi al carattere "manifesto" dell'erroneità della decisione, che evidentemente si riferisce a vizi eclatanti dell'ingiunzione, vuoi al criterio di valutazione (*«... tenuto conto dei requisiti previsti dal presente regolamento ...»*) che, alludendo ai requisiti propri del procedimento, necessariamente rinvia a requisiti di carattere formale, quali sono – come si è visto – quelli

affidati alla verifica del giudice dell'ingiunzione.

2.7. In tale prospettiva e in coerenza con l'esigenza di stretta interpretazione, imposta dal rispetto della stessa funzionalità dell'istituto, ritengono le Sezioni Unite che "la manifesta erroneità" dell'IPE, da *valutarsi*, ai sensi del secondo comma dell'art. 20, «*tenuto conto dei requisiti previsti dal presente regolamento*», si riferisce ai soli casi di errore manifesto circa la sussistenza dei requisiti formali per l'emissione del provvedimento e, quindi, a vizi formali propri del procedimento idonei ad inficiare la possibilità per il debitore di contestare l'ingiunzione, quali (a titolo meramente esemplificativo): l'assoluta incertezza dell'autorità che ha emesso l'ingiunzione, l'omessa indicazione della somma ingiunta o, più in generale, la non corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ovvero anche tra l'identità di una o entrambe le parti, l'insussistenza di informazioni da riportare nel modulo *standard* all. A (quale ad es. la «*descrizione delle prove*») o da indicare nell'IPE (quali ad es. l'indicazione delle possibilità spettanti al convenuto ai sensi all'art. 12 commi 3 e 4), l'uso di una lingua non ammessa davanti al giudice adito per l'ingiunzione. Mentre "la manifesta erroneità", ai sensi della seconda parte della stessa norma, che sia conseguente a «*circostanze eccezionali*» (evidentemente non assimilabili alle ipotesi di rimessione in termini previste dalla lett. b> del primo comma) deve intendersi riferita, come suggerito anche dall'esempio fatto nel 25° *considerando*, a vizi patologici intervenuti nella formazione del procedimento, simili a quelli che possono giustificare la revocazione straordinaria ex art.656 cod. proc. civ..

Qualunque altra contestazione, sul merito e/o sull'ammissibilità del provvedimento va ricondotta all'ambito di operatività dell'art. 16 del Regolamento e, quindi, al giudizio di cognizione ordinaria conseguente all'opposizione tempestiva (salvo i casi di rimessione in termine di cui al comma primo dell'art.20). E certamente non rientra nell'ambito del riesame per manifesta infondatezza «*tenuto conto dei requisiti previsti*» dal regolamento, l'indagine sulla giurisdizionale, peraltro operata, come quella svolta nella decisione impugnata, sulla base di documentazione che – sia stata o meno (spontaneamente) allegata alla richiesta di ingiunzione – prescinde dai requisiti formali del procedimento e dalle correlative verifiche demandate al giudice dell'ingiunzione.

BUSINESSJUS

In definitiva va accolto il primo motivo; assorbiti gli altri; ciò comporta la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e il rinvio alla Corte di appello di Brescia in diversa composizione, che provvederà all'esame degli altri motivi di riesame alla stregua del principio fissato in questo paragrafo, provvedendo anche sulle spese del giudizio di cassazione.


P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte di appello di Brescia in diversa composizione.

Roma 14 aprile 2015

L'ESTENSORE

dott. Annamaria Ambrosio



IL PRESIDENTE

dott. Giorgio Santacroce



IL CANCELLIERE
Paola Francesca CAMPOLI